



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI OTRANTO
Ordinanza n° 41/08

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo di Otranto:

- Vista:** L'Ordinanza n° 32/1987 della Capitaneria di Porto di Gallipoli in data 13.07.1987 con la quale veniva disciplinata la ripartizione degli specchi acquei per l'ancoraggio, l'ormeggio e la sosta delle unità navali, nonché la circolazione veicolare nell'ambito portuale di Porto Miggiano di Santa Cesarea Terme, nonché la sosta sulle banchine e sullo scalo di alaggio
- Vista:** L'ordinanza n° 100/1991 della Capitaneria di porto di Gallipoli data 30.11.1991 con la quale si disciplinava ulteriormente il Canale di Accesso allo scalo di Alaggio di Porto Miggiano di Santa Cesarea Terme e lo stato di pericolosità del costone prospiciente l'imboccatura del predetto scalo;
- Visto:** Il Foglio prot. n° 4829 del 21.07.2008 della Regione Puglia -assessorato alle Opere pubbliche settore Lavori pubblici – Lecce, con il quale vengono indicate le zone di mare ritenute pericolose per la balneazione e/o navigazione;
- Vista:** La concessione demaniale marittima n° 33/2005 in data 21.12.2005 e valida sino al 03.02.2011 con la quale viene assentito al Comune di Santa Cesarea Terme, in regime di concessione demaniale marittima, lo scalo di alaggio da destinare al pubblico uso;
- Vista:** La concessione demaniale marittima n°56/2007 fascicolo A/411 con il quale si autorizza la Cooperativa Giovanile Santa Cesarea A.r.l. ad occupare un'area di mq 6.70 allo scopo di utilizzarla come deposito attrezzi da pesca professionale;
- Vista:** La Concessione demaniale marittima n°90/2008 rilasciata alla Cooperativa Giovanile Santa Cesarea A.r.l. - fascicolo A 463 per il mantenimento di uno specchio acqueo a titolo stagionale (01/06-30/09) Mq 926 da utilizzare come punto di ormeggio per unità da diporto;
- Vista:** la legge 28/01/1994 n° 84 e successive modifiche e integrazioni;
- Visto:** il nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30/04/1992 n° 285 e relativo regolamento di esecuzione ed attuazione con D.P.R 16/12/1992 n° 495, così come modificato con L. 01/08/2003 n°21;
- Viste:** le circolari del Ministero dei Trasporti e della Navigazione Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei porti n° 520951 e 5201696 rispettivamente in data 24 Febbraio 1995 e 14 Aprile 1995 che attribuiscono all'Autorità Marittima la competenza a disciplinare la circolazione stradale nell'ambito dei porti;
- Vista:** L'opportunità di aggiornare le disposizioni contenute nelle ordinanze n 32/87 e 100/91 procedendo ad un sistematico riordino dell'Ordinanze in vigore anche alla luce del crescente traffico diportistico, delle sopravvenute concessione demaniale sopraccitate, nonché della nota N°4829 del 21.07.2008 della Regione Puglia Assessorato alle opere pubbliche di Lecce;
- Considerata:** la necessita di salvaguardare la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare ;
- Visti:** gli artt. 17, 30, 81, del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento;

ORDINA

CAPO PRIMO – GENERALITA'

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. La presente Ordinanza si applica a tutto il porticciolo di “porto Miggiano” del Comune di Santa Cesarea Terme, ed agli specchi acquei prospicienti e vicini ed intende regolamentare le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal Codice della Navigazione e da altre Leggi speciali, di competenza dell'Autorità Marittima. Le norme della presente Ordinanza sono integrative di quelle contenute nella legislazione nazionale ed internazionale applicabile in materia.

CAPO SECONDO - DESTINAZIONE DEGLI ORMEGGI

Articolo 2

Banchine e specchi acquei

Le banchine e gli specchi acquei di porto Miggiano sono destinate, così come di seguito rappresentate, nell'allegata planimetria 1, parte integrante della presente Ordinanza :

Banchina a sinistra fronte a mare dello scalo di alaggio

- a) il tratto iniziale di banchina situata a sinistra dello scalo di alaggio a partire dal primo occhiello per l'ormeggio, pari a metri lineari 14,50 (quattordici,50) **(zona A)** è destinato permanentemente, causa basso fondale a rimanere sempre libero o eventualmente destinato come punto di ormeggio per attività turistico ricreative (es.diving ecc.) o comunque per ormeggio momentaneo di piccole unità da diporto con ridotte dimensioni di pescaggio. La lunghezza massima consentita alle unità è di metri 06 (sei);
- b) il successivo tratto di banchina (metri lineari 58) comprensivo di specchio acqueo frontista (profondità 10 ml.) pari a Mq 580,00 **(zona B)** è destinato all'ormeggio di unità da diporto come indicato nella concessione assentita alla Coop. Giovanile di Santa Cesarea A.r.l..
- c) Il rimanente tratto di banchina è interdetto all'ormeggio, trovandosi lo stesso all'interno del canale di uscita del porticciolo vige il divieto di ormeggio per tutte le unità.

Banchina a destra fronte a mare dello scalo di alaggio

- d) Il tratto di banchina di metri lineari 08 (otto) e relativo specchio acqueo pari a mq 48,00 - facente parte del pennello esistente all'interno del porticciolo a sinistra del fronte a mare **(zona C)** è destinato all'ormeggio di unità come indicato nella concessione assentita alla Coop. Giovanile di Santa Cesarea a.r.l.
- e) Il rimanente tratto di banchina mt. 09,60 (nove,60) (zona D) è destinato alla sosta temporanea di quelle unità da diporto in transito **(tale è considerata di norma la sosta per un periodo massimo di tre giorni, fatte salve le cause di forza maggiore)**;
- f) La testata del moletto (zona E) è interdetta alla fruizione degli ormeggi in quanto destinato permanente alle emergenze.

Darsena interna

- g) Il tratto di banchina (ml. 25) e relativo specchio acqueo pari a mq 282 (Zona F) è destinato all'ormeggio di unità da diporto come indicato nella concessione demaniale marittima assentita alla Coop. Giovanile a.r.l. di Santa Cesarea Terme.
- h) Il rimanente tratto di banchina (zona G) dovrà rimanere permanentemente libero per poter permettere alle unità ormeggiate nella precedente "Zona F" di ormeggiare/disormeggiare in sicurezza.

Articolo 3 Assegnazione degli ormeggi

E' fatta salva la facoltà del Comandante del porto di consentire l'ormeggio temporaneo, presso le banchine/pennelli normalmente destinate alle attività disciplinate nella presente ordinanza, ad unità militari, nonché a unità che devono compiere operazioni commerciali soggette ad eventuali limiti operativi in ragione delle loro caratteristiche tecnico-nautiche ovvero, destinare le suddette banchine a servizi diversi da quelli a cui sono normalmente destinate, nei casi in cui particolari esigenze contingenti e locali lo richiedessero.

Nei tratti di banchina e negli specchi acquei, indicati nello stralcio planimetrico 1, sono individuati i posti e le modalità di ormeggio, così come di seguito:

1. Le banchine, gli spazi a terra e gli spazi acquei in concessione dovranno essere lasciati liberi alla data di scadenza della concessione stagionale. Nel restante periodo dell'anno in dette banchine e spazi potranno occasionalmente trovare ormeggio unità da diporto, previa autorizzazione della Locale Autorità Marittima.
2. L'ormeggio alle banchine/specchi acquei individuate come zone B – C dovrà essere effettuato "di punta" per una lunghezza totale, perpendicolare alla banchina, non superiore a metri 10 per le zone B di mt metri 06 per le zone C
3. Nello specchio acqueo individuato come zona F dovrà essere rispettata rigorosamente il piano degli ormeggi presentato dalla cooperativa giovanile di santa Cesarea
Gli ormeggi di cui alle zone A- D ed E del precedente art.2 sono assegnati dal Comandante del Porto secondo i criteri a mente dell'art.62 del Reg. al C.N., mentre nella zona G non potrà trovare ormeggio nessun natante.
4. Gli ormeggi di cui alle zone B C e F sono assegnate dal personale incaricato dalla Cooperativa Giovanile di Santa Cesarea Terme, in quanto concessionario degli specchi acquei prospicienti, **per il periodo e con le modalità stabilite dalla concessione nonché dal piano degli ormeggi approntato dalla Cooperativa Giovanile con l'indicazione del numero totale dei posti barca e le dimensioni delle unità per ciascun ormeggio, preventivamente approvato dall'Autorità Marittima competente.**
5. Al Comandante del Porto è riservata la facoltà di modificare provvisoriamente la destinazione degli ormeggi in ragioni di particolari esigenze contingenti, in caso di comprovate esigenze di forza maggiore dovute ad avverse condizioni meteomarine, ovvero a situazioni che potrebbero arrecare pericolo per la sicurezza della navigazione e delle unità.

CAPO 3 – UTILIZZO DELLE AREE PORTUALI

Articolo 4

Norme da osservare per la navigazione in porto e nelle immediate vicinanze dell'imboccatura

1. Durante la navigazione in ambito portuale, tutte le unità devono osservare le seguenti norme di condotta:
 - a) procedere a lento moto, con scafo dislocante e comunque con velocità non superiore a 3 nodi, in modo da non provocare moto ondoso che possa creare pericolo per le altre unità ormeggiate;
 - b) ridurre la velocità nelle immediate vicinanze di altre unità in navigazione.
2. Per ragioni di sicurezza dovute alla manovrabilità limitata, è vietato ormeggiarsi e/o ancorarsi su tutto il costone roccioso privo di banchinamento e nello specchio acqueo di porto Miggiano;
3. E' fatto obbligo al Comune di Santa Cesarea Terme di posizionare un corridoio per l'entrata e/o l'uscita delle unità dal porticciolo di Porto Miggiano . Detto corridoio dovrà essere delimitato da gavitelli di colore rosso del diametro non inferiore a cm 20 (venti) e dovrà avere le seguenti dimensioni:
 - a) Larghezza iniziale dall'imboccatura pari a mt 20 (venti);
 - b) Lunghezza dall'imboccatura pari a mt. 300 (trecento);
 - c) Larghezza finale pari a mt 30 (trenta);
 - d) I gavitelli devono essere posti ad una distanza tra loro non inferiore a mt. 20 (venti).

Nel predetto corridoio è vietata la balneazione, ancoraggio e la pesca in qualunque modo esercitata nonché è vietata qualsiasi altra attività che non sia l'ingresso e/o l'uscita di unità da e per il porticciolo stesso . L'attraversamento dovrà avvenire con scafo dislocante e comunque ad una velocità non superiore a 03 (tre) nodi.

- 4) E' fatto obbligo al Comune di Santa Cesarea Terme di delimitare la zona di mare indicata nell'allegata planimetria 2 , che è parte integrante della presente Ordinanza, con appositi gavitelli di colore rosso del diametro non inferiore a cm 20 (venti) - posti ad una distanza tra loro non inferiore a 20 (venti) metri .

Le zone di mare sono così individuate e disciplinate :

- Zona A delimitata dai gavitelli n° 107/106, causa fenomeni di disgregazione del costone roccioso interdetta alla balneazione e alla navigazione;
- Zona B delimitata dai gavitelli n° 105/104 interdetta solo alla navigazione. E' consentito l'accesso solo ed esclusivamente dalla strada sterrata adiacente alla strada denominata litoranea per Castro
- Zone C/D/E delimitate dai gavitelli da 101 a 104, a causa dei fenomeni di disgregazione del costone roccioso interdette alla navigazione e alla balneazione.

Articolo 5

Norme da osservare durante la sosta in porto

1. Durante la sosta in ambito portuale tutte le unità devono:
 - a) Effettuare l'ormeggio con cavi idonei ed in numero sufficiente in relazione alle condizioni meteomarine presenti e previste;
 - b) Utilizzare un idoneo numero di parabordi al fine di evitare incidenti;
 - c) Assicurare sempre la pronta reperibilità del comandante e della componente minima dell'equipaggio, in grado di eseguire le manovre;
 - d) Utilizzare a bordo appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. Gli stessi dovranno essere smaltiti negli appositi cassonetti presenti in porto;
 - e) Conferire gli oli esausti in appositi contenitori, avendo cura di non abbandonarli in ambito portuale e a bonificare prontamente eventuali accidentali versamenti sulla banchina ed in mare.
2. In caso di emergenza, l'Autorità Marittima ha comunque la facoltà di procedere d'ufficio, con spese in danno, all'esecuzione di quelle manovre che si rendessero necessarie per ripristinare le condizioni di sicurezza.

Articolo 6

Autorizzazioni per lavori

1. Chiunque intenda effettuare, per conto terzi, lavori sulle unità navali, vari, alaggi nell'ambito dell'area portuale di Porto Miggiano dovrà far pervenire alla locale Autorità Marittima apposita comunicazione di inizio attività, giusta Ordinanza n° 01/2000 del 22.01.2000 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto e giusta Regolamento per l'esercizio di attività nell'ambito dei porti e del demanio marittimo della Capitaneria di Porto di Gallipoli n° 13/2005 DEL 15/06/2005.
2. Chiunque intenda eseguire per proprio conto piccoli lavori all'unità di sua proprietà dovrà concordare con la locale Autorità Marittima le modalità di esecuzione dei lavori stessi. Sono vietati i lavori con uso di fiamma su unità ormeggiate alle banchine.
3. Sono altresì vietati lavori che comportino stesure di linee elettriche volanti per l'uso di apparecchiature. A bordo di ogni unità, che staziona nell'ambito portuale, sono ammessi solo piccoli lavori di brevissima durata, che non inficino la sicurezza dell'unità e dell'approdo in generale e che non siano fonte di inquinamento. Durante l'esecuzione di tali lavori, gli interessati dovranno sempre assicurare un efficiente servizio antincendio, un'accurata pulizia e lo smaltimento degli eventuali rifiuti originati. I lavori di ordinaria manutenzione dovranno essere effettuati esclusivamente nelle apposite sistemazioni esistenti nel porticciolo di Porto Miggiano (scali di alaggio, aree appositamente destinate, etc) che dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Autorità Marittima Locale.

Articolo 7

Regolamentazione dello scalo di Alaggio

1. Lo scalo di alaggio è disciplinato come segue:

Scalo alaggio

- I. E' vietato l'accesso e la sosta di veicoli in genere sulle esistenti banchine e sullo scalo di alaggio di porto Miggiano del Comune di Santa Cesarea terme
- II. La sosta delle auto è consentita nei tratti opportunamente delimitati da idonea segnaletica verticale ed orizzontale, della strada di accesso allo scalo.
- III. L'accesso allo scalo di alaggio è consentito alle auto con carrello a rimorchio solo per il tempo strettamente necessario alle operazioni di varo e/o alaggio delle unità.
- IV. E' vietato in tutto l'ambito portuale il deposito di carrelli di qualunque tipo, selle per imbarcazioni e materiale di qualunque genere.
- V. E' fatto assoluto divieto di porre in essere qualsiasi operazione che possa cagionare alcun tipo di inquinamento e/o lasciare/abbandonare in loco materiali;
- VI. A bordo delle unità navali, tirate a secco, non devono essere lasciate lattine di olio, vernici, solventi, benzina o qualsiasi altro materiale infiammabile, serbatoi amovibili, razzi, fuochi a mano, boette fumogene ed altri artifici;
- VII. Le batterie/accumulatori devono essere staccate dal circuito e le sentine devono essere pulite ed asciutte.

Articolo 8

Regolamentazione delle aree portuali

- a) In tale area è vietata la sosta a qualsiasi veicolo, compresi quelli a due ruote;
- b) Nel periodo invernale, alla scadenza delle concessioni demaniali stagionali, detta area potrà essere impiegata, previa autorizzazione della locale Autorità Marittima, per sosta temporanea di unità per lavori di piccola manutenzione.

Articolo 9

Servizi portuali

1. Fermo restando i poteri di polizia e di vigilanza devoluti dalla legge all'Autorità Marittima, il Comune di Santa Cesarea terme quale concessionario dello scalo di alaggio è obbligato ad organizzare e mantenere, nell'ambito portuale, i seguenti servizi:
 - a) Raccolta/ritiro giornaliero differenziato dei rifiuti e pulizia delle banchine;
 - b) Messa in sicurezza delle banchine e del manto stradale che necessitano di manutenzione e ritenute pericolose per la pubblica incolumità.

CAPO QUARTO
NORME SULLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN AMBITO PORTUALE
Articolo 10

Viabilità operativa e viabilità aperta all'uso pubblico

1. La circolazione, consentita solo nei casi previsti dall'Art. 7 punto III, in tutto l'ambito portuale di Porto Miggiano , individuato a partire dall'inizio della strada denominata "litoraneo per Castro", e fino allo scalo di alaggio è soggetta al limite massimo di velocità di 10 Km/h.
2. I conducenti dei veicoli dovranno inoltre usare nella guida particolare prudenza, specialmente nelle ore notturne, a causa delle obbiettive condizioni di pericolosità insite nella circolazione portuale conseguenti alla particolare tipologia di attività che si svolgono, e regolando in ogni caso la velocità in relazione alle condizioni atmosferiche di visibilità e di traffico.
3. Nell'ambito del porticciolo di Porto Miggiano , sono da considerarsi "**Aree aperte all'uso pubblico**" e pertanto soggette di norma al regime sanzionatorio di cui al Nuovo Codice della Strada, fatti salvi i poteri conferiti dal Codice della navigazione all'Autorità Marittima: - Strada di accesso allo scalo di alaggio denominata "discesa di porto miggiano";
4. In tutte le restanti aree, è permanentemente vietata la sosta a qualsiasi veicolo inclusi quelli a due ruote, in quanto considerata "**Area operativa**" e pertanto soggetta al regime sanzionatorio del Codice della Navigazione.

Articolo 11
Segnaletica

1. E' compito del Comune di Santa Cesarea Terme predisporre e mantenere efficiente la pertinente segnaletica stradale nelle forme e nei modi previsti dal Nuovo Codice della Strada, nonché mantenere la sede stradale in condizioni di sicurezza.

Articolo 12
Responsabilità civile

1. L'Amministrazione Marittima è manlevata da qualsiasi responsabilità per danni derivanti a persone e cose:
 - a) in conseguenza della circolazione veicolare e pedonale in ambito portuale;
 - b) a seguito dell'utilizzo, a scopo di parcheggio, degli appositi spazi;
 - c) a seguito di mareggiate;
 - d) a seguito della mancata apposizione di idonea segnaletica orizzontale e verticale in tutto l'ambito portuale.
2. In nessun caso, inoltre, l'Amministrazione Marittima risponderà di eventuali danni derivanti da avverse condizioni meteo-marine, da deficienze di ormeggio o da qualsiasi altra causa, alle unità navali ormeggiate o in sosta lungo i tratti di banchine come sopra destinate. Di detti danni risponderanno direttamente, fatti salvi i casi di colpa e/o dolo altrui, anche verso terzi, i proprietari delle stesse unità navali.

Articolo 13

Divieti

1. Oltre ai divieti previsti da apposite disposizioni di legge, regolamenti o da apposite Ordinanze, è vietato:
 - a) Nel porticciolo e nel corridoio come specificato all'art. 4 comma 3 della presente Ordinanza: l'ancoraggio e la pesca in qualunque modo esercitata nonché è vietata qualsiasi altra attività che non sia l'ingresso e/o l'uscita di unità da e per il porticciolo stesso. L'attraversamento dovrà avvenire con scafo dislocante e comunque ad una velocità non superiore a 03 (tre) nodi;
 - b) fare il bagno nelle acque del porto ed all'imboccatura dello stesso;
 - c) la sosta ed il transito di natanti e persone nello specchio acqueo sottostante il costone roccioso prospiciente l'imboccatura dello scalo di alaggio, inoltre è vietato il transito e la sosta di mezzi e persone sulla parte sovrastante di detto costone roccioso (lato opposto a quello su cui è sita la Torre) per una fascia di ml 30 dal ciglio stesso, come da allegata planimetria;
 - d) Il rifornimento di carburante alle imbarcazioni con contenitori e recipienti in genere infiammabile ovvero il travaso di materiale sulle banchine e sull'area portuale in genere;
 - e) il deposito/sosta in area portuale di fusti, recipienti in genere contenenti oli, vernici, solventi o qualsiasi altro materiale infiammabile;
 - f) gettare in mare rifiuti, oli, nafta e qualsiasi materiale che comunque possa inquinare lo specchio acqueo portuale;
 - g) ingombrare le banchine ed i pontili con reti, materiali vari, rifiuti e simili che possono creare intralcio all'ormeggio nonché alla circolazione in genere;
 - h) esercitare qualsiasi attività di pesca dalle banchine e nello specchio acqueo portuale, nonché dall'area retrostante il muro paraonde, ovvero ogni attività che possa interferire con l'operatività portuale e con il sicuro prosieguo delle attività portuali in genere;
 - i) occupare le aree portuali/banchine con natanti, carrelli, gru, attrezzi vari e qualsiasi altro materiale senza espressa autorizzazione;
 - j) praticare la scuola vela od altro nell'ambito portuale e nel raggio di metri 100 dall'imboccatura dello stesso;
 - k) l'uso di saponi, shampoo o prodotti similari per la pulizia della unità nonché qualsiasi tipo di lavaggio con getti d'acqua a pressione;
 - l) compiere in banchina prove di forza con motori in moto ed eliche in movimento.

Articolo 14

Disposizioni finali

1. Le unità, ormeggiate in punti diversi da quelli stabiliti dalla presente Ordinanza o in sosta su spazi non consentiti, saranno rimosse d'Ufficio a spese degli interessati, fatte salve le comminatorie di legge.
2. Del pari saranno soggetti alla rimozione d'ufficio a spese degli interessati, fatte salve le comminatorie di legge, eventuali gavitelli, attrezzature in genere e/o veicoli e quant'altro collocato in ambito portuale, in violazione alla presente Ordinanza.
3. I contravventori alla presente Ordinanza, sempre che il fatto non costituisca più grave e/o diverso reato, saranno puniti a termine di legge e saranno ritenuti responsabili dei danni derivanti a persone e/o cose in conseguenza della propria inadempienza ai sensi degli artt. 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, del decreto Legislativo 18 Luglio 2005 n. 171 per i reati di cui al Nuovo codice della Nautica da diporto, ovvero ai sensi del Codice della Strada per quanto riguarda le infrazioni alla circolazione veicolare nell'area aperta all'uso pubblico.

4. E' fatto obbligo di osservare e far osservare la presente Ordinanza.
5. **La presente Ordinanza entra in vigore immediatamente.**
6. Le Ordinanze n. 32/87 e 100/91 rispettivamente datate 13.07.1987 e 30.11.1991, emanate dalla Capitaneria di Porto di Gallipoli sono abrogate.-

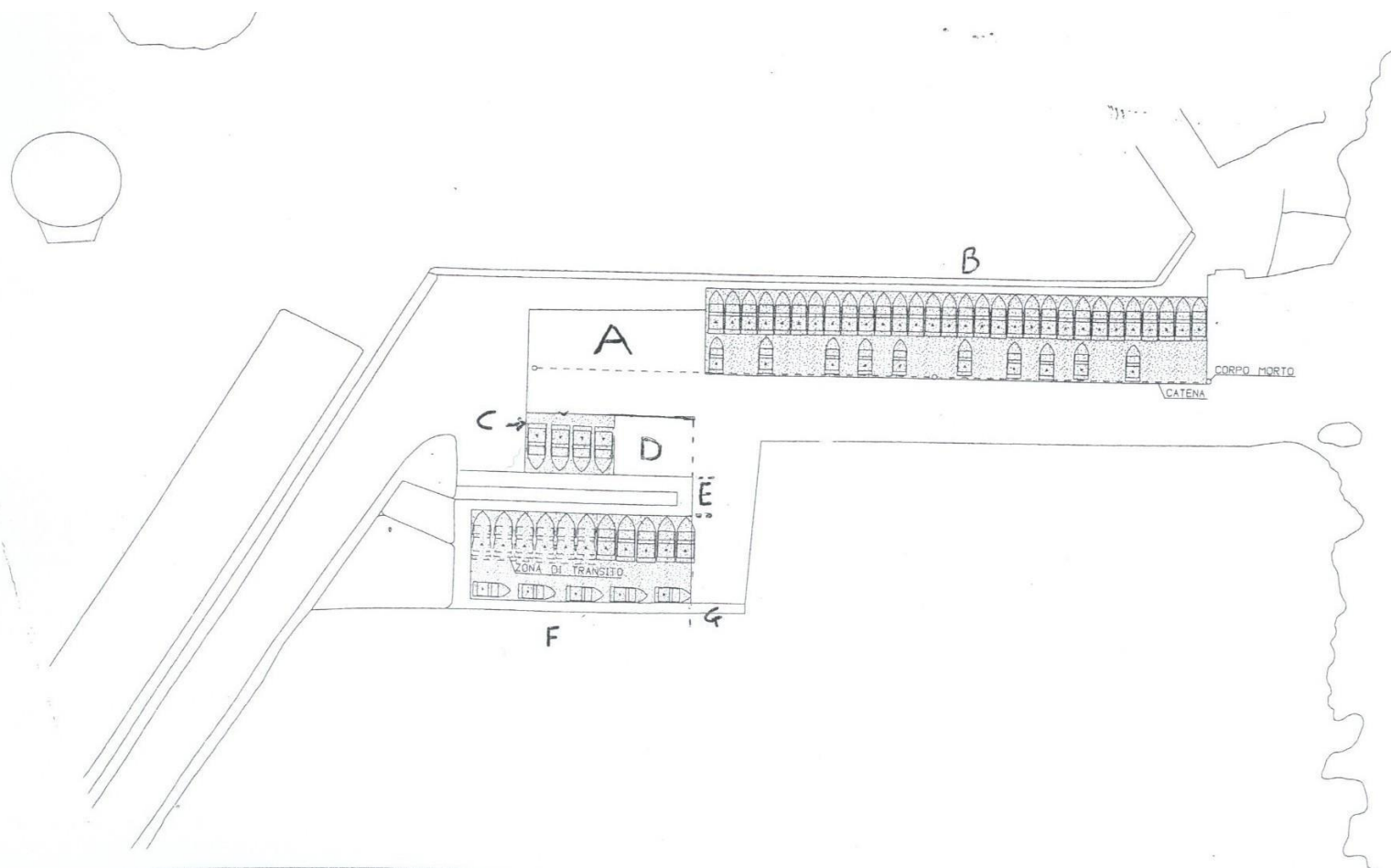
Otranto 05.08.2008

f.to IL COMANDANTE
TV(CP) Giancarlo SALVEMINI

COMUNE DI SANTA CESAREA TERME
SCALO DI ALAGGIO DI PORTO MIGGIANO

**STRALCIO PLANIMETRICO – PORTICCILO DI PORTO MIGGIANO - ALLEGATO ALL'ORDINANZA N° ____ DEL ____ DELL'UFFICIO
CIRCONDARIALE MARITTIMO DI OTRANTO
DESTINAZIONE BANCHINE E SPECCHI ACQUEI**

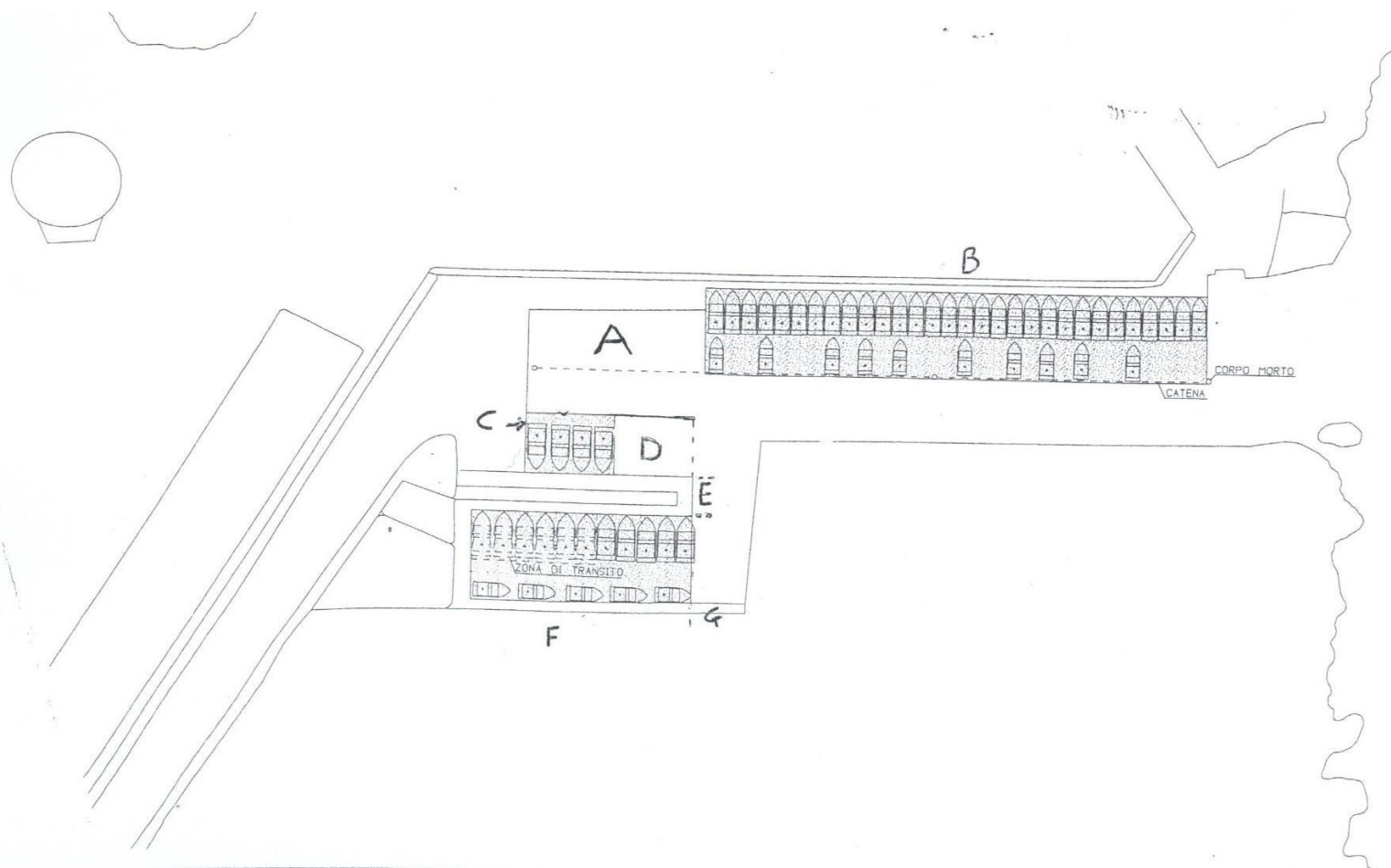
Zona A = banchina libera	Zona C = banchina in regime di concessione demaniale	Zona E = banchina libera destinata per le emergenze	Zona G = tratto di banchina libera	
Zona B = banchina in regime di concessione demaniale	Zona D = banchina riservata al transito	Zona F = in regime di concessione demaniale		

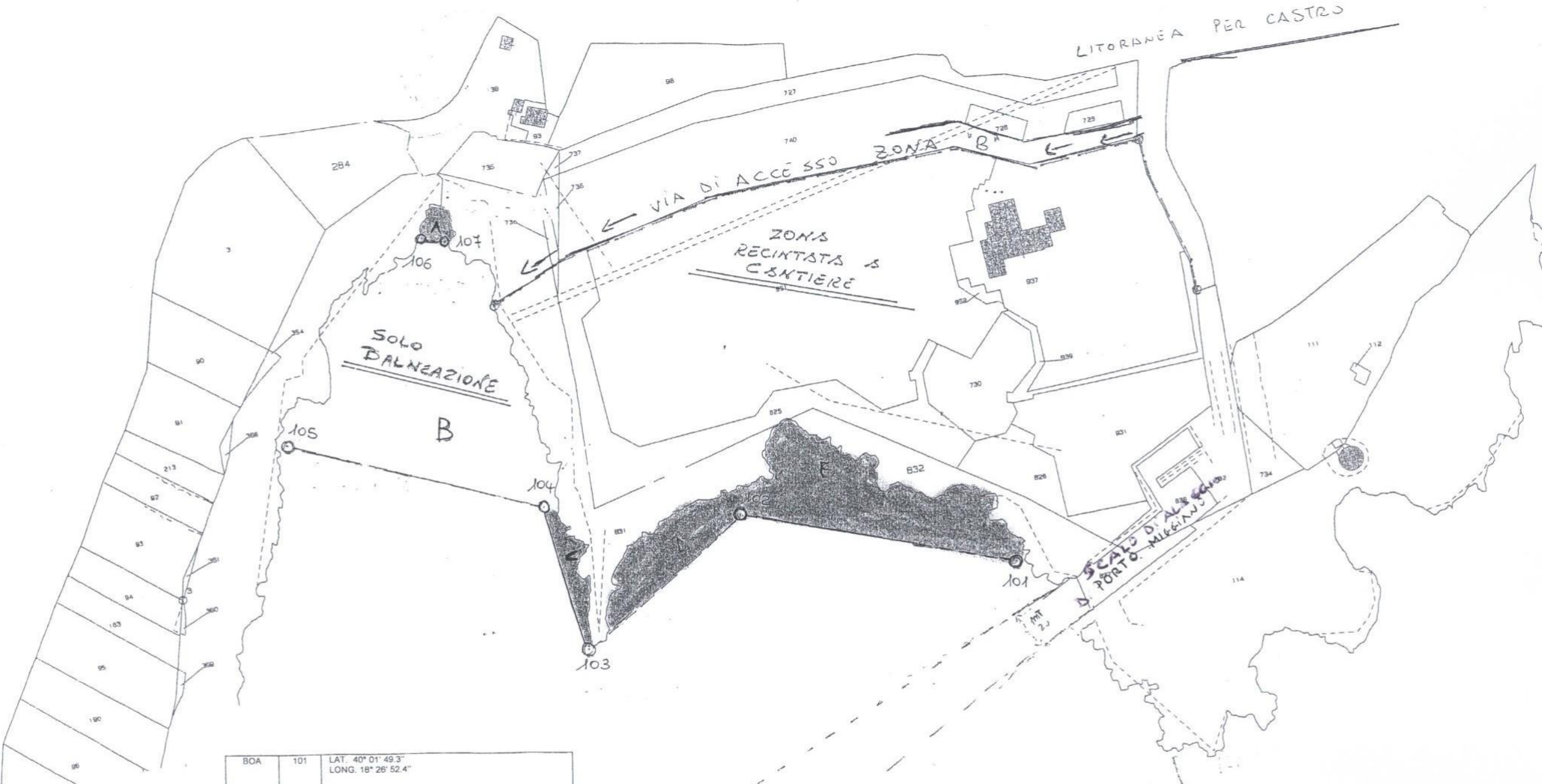


COMUNE DI SANTA CESAREA TERME
SCALO DI ALAGGIO DI PORTO MIGGIANO

**STRALCIO PLANIMETRICO – PORTICCILO DI PORTO MIGGIANO - ALLEGATO ALL'ORDINANZA N° ____ DEL ____ DELL'UFFICIO
CIRCONDARIALE MARITTIMO DI OTRANTO
DESTINAZIONE BANCHINE E SPECCHI ACQUEI**

Zona A = banchina libera	Zona C = banchina in regime di concessione demaniale	Zona E = banchina libera destinata per le emergenze	Zona G = tratto di banchina libera	
Zona B = banchina in regime di concessione demaniale	Zona D = banchina riservata al transito	Zona F = in regime di concessione demaniale		





BOA	101	LAT. 40° 01' 49.3" LONG. 18° 26' 52.4"
BOA	102	LAT. 40° 01' 50.9" LONG. 18° 26' 47.1"
BOA	103	LAT. 40° 01' 49.3" LONG. 18° 26' 43.5"
BOA	104	LAT. 40° 01' 51.7" LONG. 18° 26' 43.2"
BOA	105	LAT. 40° 01' 53.3" LONG. 18° 26' 38.4"
BOA	106	LAT. 40° 01' 56.2" LONG. 18° 26' 41.9"
BOA	107	LAT. 40° 01' 56.1" LONG. 18° 26' 42.3"

ZONA	A	DA BOA 107/106	INTERDETTA LA NAVIGAZIONE E LA BALNEAZIONE
ZONA	B	DA BOA 105/104	SOLO BALNEAZIONE
ZONA	C	DA BOA 103/104	INTERDETTA LA NAVIGAZIONE E LA BALNEAZIONE
	D	DA BOA 102/103	
	E	DA BOA 101/102	